



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 31 del 26/06/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELL'AVVOCATO ANGELO FREDIANI GIUSTO INCARICO LEGALE- GIUDIZIO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAGUSA N.92/15 EMASSA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA VELLA MARIAJOSÈ IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.

Il Redattore: Zapparrata Emanuela

Premesso che con deliberazione di Giunta Municipale n. 113 del 10 marzo 2015 il Sindaco pro tempore veniva autorizzato ad agire in giudizio per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa n. 92/15 nel giudizio iscritto al n. 324/15 R.G. con la quale il giudice ordinario, avv. Corrado Celeste rigettava la opposizione al decreto ingiuntivo n. 570/2010 reso ad istanza dalla sig.ra Vella Maria Josè per il mancato pagamento di canoni di locazione dell'immobile di via A.Maiorana adibito ad uffici, in forza di contratti di locazione stipulati con l'ente.

Che la difesa e rappresentanza dell'Ente veniva affidata all'avvocato Angelo Frediani ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per gli incarichi esterni in quanto aveva curato il giudizio di primo grado giusta deliberazione d'incarico n. 1542/10; che con determinazione dirigenziale del 17.marzo 2015 n. 506, veniva impegnata la somma presunta di € 4.000,00 oltre IVA e CPA, quale compenso da corrispondere al professionista nonché le seguenti somme : € 355,50 per contributo unificato, € 27,00 per marche spese di giustizia, somme, queste ultime, regolarmente riscosse dal professionista, ed € 300,00 per domiciliazione e sostituzione; che con la stessa determinazione, a titolo di acconto, veniva disposta, in favore del professionista la liquidazione della somma di € 1.000,00 oltre IVA e CPA, nonché, per il sostegno delle spese di causa, veniva liquidata la somma complessiva di 382,50.

Con nota prot. 5413/16, che si allega, il professionista ha comunicato la definizione del giudizio trasmettendo copia della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1914/2015 con la quale è stato accolto l'appello proposto dall'ente avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n.92/15 e, per l'effetto, è stato revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 570/10; contestualmente, ha rimesso parcella per le prestazioni rese, nonché per le spese sostenute (spese notifiche ricorso spese di trasferta, richiesta rilascio copie, etc., meglio specificate nella nota).

Pertanto, ritenutosi concluso il giudizio con la sentenza di cui sopra e considerato che il professionista ha adempiuto all'incarico ricevuto, come da disciplinare d'incarico, occorre provvedere alla liquidazione a saldo delle somme dovutegli per l'incarico di cui sopra;

che dai conteggi effettuati da questo ufficio risulta che la somma da liquidare a saldo ammonta ad € 3.400,38, comprensiva di IVA e CPA, detratto l'acconto ed € 276,00 per spese, così distinte:

studio controversia	€ 700,00
fase introduttiva	€ 600,00
fase istruttoria	€ 900,00
fase decisionale	<u>€ 1.000,00</u>
TOTALE	€ 3.200,00 -
	<u>€ 1.000,00</u> (aconto)
	= € 2.200,00 (compenso)

€ 2.200,00 + € 480,00 per spese generali = € 2.680,00 + € 107,20 per cpa = € 2.787,20 + € 613,18 per IVA = € 3.400,38 compenso onorario + € 276,00 per spese sostenute ;

Totale complessivo da liquidare € 3.676,38.

Pertanto, per quanto sopra, occorre provvedere alla liquidazione a saldo delle somme dovute all'avvocato Angelo Frediani per l'incarico di cui sopra, prelevando la somma di €3.676,38 dal cap. 1230 "liti, arbitraggi, etc" dove esiste l'occasione disponibilità, giusta determinazione d'impegno n. 506/15 (impegno 543/15).

Vista la nota prot. 5413/16;

accertata la disponibilità di fondi al cap. 1230 codice 0111103299002, bilancio 2017;
Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 "nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000"

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.54/16 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 e del Bilancio di previsione 2016-2018;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2016-2018 n.433/16,

Vista la deliberazione della GM n. 31 del 30 gennaio 2017, con cui nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione(PEG) provvisorio per l'esercizio 2017 quale II annualità del triennio 2016-2018;

Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.163, comma 2, del D.Lgs n.267/2000 (T.U. enti locali) e verificato che nel corso della gestione provvisoria è possibile che l'Ente disponga pagamenti per assolvere obbligazioni già assunte.

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. e sopra richiamati;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.Lgs 18.8.2000, , n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di liquidare e pagare all'avvocato Angelo Frediani, a saldo, per quanto in narrativa ed in esecuzione dell'incarico conferitogli con deliberazione di GM n.113/15, la complessiva somma di € 3.676,38, mediante accreditamento sul conto corrente e dietro presentazione di fattura.
2. Di imputare la somma complessiva di € 3.676,38 al cap. 1230 Bil. 2017-Missione 01, programma 11, Titolo, Macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 99, 5° livello 002, assunta con la precedente determinazione n.506/15, imp.543/15
3. Di dare atto che, operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs n.267/2000 (T.U. enti locali) che prevede tra l'altro, che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte.
4. Di dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.lgs.267/2000, come preventivamente verificato,
- 5) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune all'emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Ragusa, 26/06/2017

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale